

Sentenza della Corte (Seconda Sezione)  
del 14 dicembre 1965<sup>1</sup>

Massime

1. *Dipendenti — Ricorso — Termine scaduto — Domanda o reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale — Distinzione fra domanda e reclamo ai fini della ricevibilità*
2. *Dipendenti — Ricorso — Termine scaduto — Domanda o reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale — Decadenza*
3. *Dipendenti — Ricorso — Silenzio-rifiuto dell'amministrazione — Nozione*  
(Statuto del personale C.E.E., articolo 91)
4. *Procedura — Ricorso d'annullamento — Sentenza — Effetti giuridici — Sono limitati alle parti e ai terzi direttamente toccati dall'atto annullato — Sentenza che costituisce fatto nuovo — Nozione*

- |  |  |
|--|--|
| 1. Qualunque sia la differenza esistente fra la domanda e il reclamo, né l'una né l'altro sono atti a far nuovamente decorrere il termine d'impugnazione, qualora essi vertano sulla legittimità di un atto che non è stato tempestivamente impugnato. | 2. Vedi la massima n. 1 della sentenza 52-64.                                |
|  | 3. Vedi la massima n. 2 della sentenza 52-64.                                |
|  | 4. Vedi la massima n. 4 della sentenza 43-64, <i>Raccolta XI</i> , pag. 474. |

---

Nella causa 12-65 promossa dal

SIG. FRED BAUER,

funzionario della Comunità Economica Europea,

con l'avv. Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domi-

1 — Lingua processuale : il francese.

cilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt,  
6, rue Willy-Goergen,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,  
rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Louis  
De la Fontaine, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso  
il dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico  
degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

l'inquadramento del ricorrente al grado L/A 4, ottavo scatto,

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai signori :

W. Strauß, presidente di Sezione,

A. M. Donner e R. Monaco (relatore), giudici,

avvocato generale : J. Gand,

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### IN FATTO

#### I — Gli antefatti

Il ricorrente è impiegato presso il servizio linguistico della Commissione della C.E.E. Il 21 dicembre 1962 veniva nominato in ruolo e inquadrato al grado L/A 5, ottavo scatto. Con decisione 23 settembre 1963 veniva collocato al grado L/A 4, quinto scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962. Il 30 ottobre 1964 il ricorrente presentava reclamo all'autorità che ha il potere di nomina onde essere inquadrato all'ottavo scatto del grado L/A 4, con effetto dal 1° gennaio 1962.

Con lettera 13 gennaio 1965, il direttore generale dell'amministrazione rispondeva che il ricorso era stato sottoposto ad esame

approfondito, ed una risposta gli sarebbe stata data non appena si fosse giunti ad una conclusione.

Il 26 febbraio 1965 il ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale.

## II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

- « 1. Annullare la decisione della Commissione in data 23 settembre 1963 nella parte in cui vi si fissa lo scatto al quale il ricorrente deve essere collocato al 1° gennaio 1962.
2. Annullare il silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico proposto il 30 ottobre 1964.
3. Annullare, in quanto occorra, la decisione del 13 gennaio 1965.
4. Statuire che il ricorrente va collocato al grado L/A 4, ottavo scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962 e con tutte le relative conseguenze pecuniarie, ivi compresi gli arretrati di stipendio.
5. Porre le spese del giudizio a carico della convenuta. »

Nella replica egli aggiunge :

- « In subordine, disporre che la controparte produca :
  1. La decisione della Commissione in data 29 luglio 1963 contenente la descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego.
  2. La lettera del sig. Noack, capo del servizio linguistico presso il Consiglio di Ministri, al sig. Gummerer, capo del servizio traduzione della Commissione C.E.E., in data 21 settembre 1960.
  3. La nota PERS/11/63 del 26 luglio 1963 della segreteria esecutiva, sottoposta alla Commissione. »

La *convenuta* conclude che la Corte voglia :

- « dichiarare il ricorso irricevibile; comunque respingerlo; porre le spese del giudizio a carico della controparte a norma delle disposizioni vigenti. »

## III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono riassumere come segue :

### *Sulla ricevibilità*

La *convenuta* assume che il ricorso è irricevibile perché tardivo; il silenzio-rifiuto opposto al reclamo del ricorrente sarebbe una pura e semplice conferma della decisione d'inquadramento del 23 settembre 1963. È questa decisione che avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente; quando il reclamo è stato presentato, i termini erano già scaduti da tempo.

Sarebbe inutile invocare la sentenza 70-63 del 7 luglio 1964 (*Collotti contro Corte di Giustizia*) onde sottrarsi alla decadenza. La sentenza non potrebbe costituire un fatto nuovo nei confronti del ricorrente, tale da rimetterlo in termini, posto che gli effetti di essa si esercitano soltanto sui rapporti giuridici su cui la Corte si è pronunciata, vale a dire sui rapporti giuridici che intercorrono tra le parti processuali, ma non riguardano i terzi. Come ha affermato l'avvocato generale nelle sue conclusioni causa 43-64, la soluzione contraria nuocerebbe alla stabilità delle situazioni amministrative.

Il *ricorrente* oppone quanto segue :

a) La lettera del direttore generale dell'amministrazione in data 13 gennaio 1965 dimostra chiaramente che a questa data il reclamo del ricorrente era ancora soggetto ad un esame approfondito e non era ancora acquisito il silenzio-rifiuto. Alla scadenza del termine di due mesi dalla presentazione del reclamo di cui sopra non era stata ancora adottata alcuna decisione che confermasse quella del 23 settembre 1963. Il presente ricorso è pertanto diretto contro un'effettiva « carenza » di decisione, ed è stato proposto proprio allo scopo di sottrarsi alla decadenza di cui all'articolo 91 dello statuto.

b) D'altro canto, il principio secondo cui ogni reclamo dovrebbe essere presentato tempestivamente, non impedisce una proroga dei termini allorquando intervengano nuove circostanze o più esattamente un « fatto nuovo ». Nella fattispecie, il « fatto nuovo » sarebbe costituito dalla sentenza 70-63 del 7 luglio 1964 in occasione della quale la Corte, valendosi della sua competenza di merito e decidendo di colmare un'effettiva lacuna dello statuto del personale, ne ha completato le disposizioni.

c) Del resto alla Commissione era stata presentata una « domanda » e non un « reclamo ». Mentre il reclamo tende a modificare un ordine giuridico preesistente, e deve quindi essere proposto entro un termine perentorio, è incontestabile che la domanda, mirante ad ottenere il riconoscimento di un diritto, può riferirsi ad un periodo futuro e quindi non deve di necessità essere proposta entro un termine prestabilito. Poiché in un regime statutario i diritti spettanti ad un funzionario sono principalmente quello allo stipendio e quello al grado, e poiché il diritto allo stipendio comprende di necessità il diritto ad uno scatto determinato, il ricorrente, cui spetta in ogni momento il diritto di esigere che il suo stipendio sia esattamente calcolato, ha anche il diritto di rivendicare che gli sia attribuito lo scatto all'uopo necessario.

d) D'altro canto, l'amministrazione è tenuta a garantire ai suoi dipendenti il miglior trattamento in virtù dell'interpretazione più favorevole dello statuto. Questo è un principio giuridico fondamentale che risponde altresì all'esigenza « di garantire il miglior andamento dei servizi »; come risulta dal preambolo dello statuto.

e) Si deve d'altro canto notare che, comunque decida la Corte sulla ricevibilità del presente ricorso, l'oggetto della controversia è ancora riproponibile in futuro

- sia sotto il profilo dell'atto amministrativo costituito dalla corresponsione dello stipendio, calcolato anche in base allo scatto (eccezione di illegittimità),
- sia sotto il profilo dell'attribuzione del nuovo scatto con effetto dal 1° gennaio 1966.

f) Per quanto riguarda infine la necessità di salvaguardare la stabilità delle situazioni amministrative, la Corte ha già riconosciuto che l'inquadramento dei funzionari può essere successivo alla loro integrazione. Non esistono ragioni plausibili per non estendere la scissione delle operazioni alla determinazione dello scatto, specie poi dal momento che l'articolo 102, n. 4, b), parlando di « funzionario del quadro linguistico » e non di « agente » (art. 102, n. 1) presuppone necessariamente che la determinazione dello scatto potesse essere effettuata solo successivamente all'adozione del provvedimento d'integrazione. Il rispetto di detta stabilità ha d'altronde lo scopo di impedire che s'infranga un determinato ordine amministrativo o giuridico. Il sistema potrebbe essere compromesso dalla modifica di un grado, giacché ogni determinazione di grado incide finanziariamente sul bilancio e blocca un determinato impiego. Tali conseguenze non si hanno però in caso di modifica del solo scatto, poiché né il bilancio né il numero degli impieghi ne risentirebbero.

La *convenuta* ribatte che l'argomento tratto dalla presunta « domanda » proposta alla Commissione in luogo di un « reclamo » è inconfidente poiché, da un lato, lo stesso ricorrente definisce come domanda e reclamo il suo ricorso amministrativo e, dall'altro, gli articoli 90 e 91 menzionano contemporaneamente domanda e reclamo all'unico scopo di assoggettarli allo stesso regime.

La *convenuta* termina ricordando la sentenza della Corte nelle cause riunite 50, 51, 53, 54 e 57-64.

### *Nel merito*

#### 1. *Violazione dell'articolo 102, n. 1, dello statuto del personale*

Il *ricorrente* assume che, prima di essere ammesso al beneficio dello statuto, egli aveva implicitamente ottenuto il grado L/A 4,

settimo scatto in virtù della natura delle funzioni da lui esercitate. Sarebbe quindi suo diritto mantenere detto inquadramento dopo l'integrazione a norma dell'articolo 102, n. 1, dello statuto, con uno scatto supplementare come contemplato al n. 4, b). dello stesso articolo. La sua nomina al grado L/A 4, quinto scatto, del 23 settembre 1963 è quindi in contrasto con lo statuto del personale.

La *convenuta* ribatte che, data l'appartenenza del ricorrente al quadro linguistico, le disposizioni applicabili al suo caso sono quelle dell'articolo 102, n. 4, b) e non quelle dell'articolo 102, n. 1.

D'altro canto l'inquadramento del ricorrente al grado L/A 5, ottavo scatto, era del tutto conforme ai nn. 1 e 4 b) dell'articolo 102 di cui sopra, che disciplina la procedura d'integrazione. Non fa parte di detta procedura il reinquadramento in L/A 4. La categoria di « capo sezione della traduzione » è solo venuta in essere con lo statuto, mentre prima dell'entrata in vigore dello statuto il ricorrente aveva la qualifica di « revisore » ed è passato in ruolo al grado L/A 5, ottavo scatto, in conseguenza di questo suo impiego.

Solo con una seconda operazione di reinquadramento, distinta dal passaggio in ruolo, il ricorrente si vedeva attribuire, con decisione 23 settembre 1963, il grado L/A 4, giacché le funzioni di « capo dell'ufficio terminologia » da lui esercitate dovevano essere assimilate a quelle di « capo sezione della traduzione », contemplate dall'allegato I allo statuto.

Nella fattispecie non vi sarebbe quindi alcuna violazione dell'articolo 102, n. 1, dello statuto.

Il *ricorrente*, sottolineando che, sia il n. 1 che il n. 4 b) dell'articolo 102 dello statuto sono applicabili ai funzionari del quadro linguistico, fa rilevare che le funzioni da lui esercitate durante il periodo prestatutario non erano quelle di « revisore », ma quelle di « capo dell'ufficio terminologia » che rientrano piuttosto nel grado L/A 4 che nel grado L/A 5.

Ciò premesso, è inesatto sostenere che l'inquadramento del ricorrente in L/A 4 non rientra nella materia disciplinata dall'articolo 102 dello statuto, specie poi che

- l'inquadramento in L/A 4 è stato attribuito con effetto retroattivo al 1° gennaio 1962, data di entrata in vigore dello statuto;
- lo statuto prevede il passaggio al grado superiore solo mediante promozione, concorso o inquadramento a norma dell'articolo 102, n. 1;
- le istituzioni non hanno adottato decisioni comuni in materia di armonizzazione, cosicché il reinquadramento cui accenna la controparte non potrebbe essere giustificato in base a una decisione del genere.

2. *Violazione dei principi applicabili in materia di rivalutazione dell'impiego*

Il *ricorrente* sostiene che, essendo stato inquadrato al grado L/A 4 in virtù dell'articolo 102 dello statuto, egli aveva il diritto di ottenere nel nuovo grado lo stesso scatto raggiunto nel grado precedente, viste le disposizioni dell'articolo 102, n. 4 b).

La *convenuta* oppone che il reinquadramento contestato non sarebbe avvenuto a seguito di rivalutazione dell'impiego, quindi i principi che scaturiscono dalla sentenza 70-63 in materia di scatti non potevano essere applicati al caso specifico. La sentenza si riferisce infatti ad un caso di rivalutazione d'impiego, visto che non esisteva alcun impiego ai sensi dello statuto — mentre nella fattispecie si tratta di una semplice valutazione, almeno per quanto riguarda i dipendenti che, analogamente al ricorrente, erano vincolati da un rapporto contrattuale — prima dell'entrata in vigore dello statuto. Se inoltre è perfettamente ammissibile che — come nella causa 70-63 — la nuova classifica degli impieghi introdotta dallo statuto possa avere più o meno indirettamente effetto retroattivo per i dipendenti C.E.C.A., tale soluzione non può essere accolta per i dipendenti il cui rapporto d'impiego, prima dell'entrata in vigore dello statuto, era retto da contratto.

Ciò premesso, l'unica norma applicabile per determinare lo scatto spettante al ricorrente è quella di diritto comune che pare si possa desumere dal complesso delle disposizioni dello statuto in materia e che mira ad evitare nei limiti del possibile ogni soluzione di continuità negli scatti periodici di stipendio cui il funzionario ha diritto nel corso della sua carriera.

Il *ricorrente* replica che, anche nel caso sottoposto alla Corte nella causa 70-63, non è certo che le funzioni esercitate dal Collotti corrispondessero ad un impiego ben determinato del quadro linguistico.

Dal punto di vista della distinzione tra regime statutario e regime contrattuale prestatutario, i dipendenti assunti a contratto erano in effetti collocati in un regime statutario nei confronti del quale non potevano esigere deroghe particolari. Lo stesso ricorrente ha costituito oggetto di numerosi atti amministrativi d'indole sostanzialmente statutaria; d'altro canto la procedura d'integrazione cui andarono soggetti i funzionari C.E.C.A. e i dipendenti contrattuali C.E.E. fu in sostanza identica.

Ad ogni modo, lo stesso fatto che il reinquadramento del ricorrente sia stato deciso con effetto retroattivo all'entrata in vigore dello statuto dimostra che detto reinquadramento costituisce, anche per la convenuta, una rivalutazione d'impiego.

## IV — Il procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente. Sentita la relazione del giudice relatore e le conclusioni dell'avvocato generale, la Seconda Sezione della Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 7 ottobre 1965.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 novembre 1965.

## IN DIRITTO

## Sulla ricevibilità

Il ricorrente ha impugnato dinanzi alla Corte il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla sua domanda o reclamo in data 30 ottobre 1964, riguardante l'inquadramento attribuitogli con decisione 23 settembre 1963. A giudizio della convenuta, col presente ricorso s'intenderebbe impugnare in effetti la decisione 23 settembre 1963 e quindi il ricorso sarebbe irricevibile perché tardivo.

A norma dell'articolo 91, n. 2, dello statuto del personale, i ricorsi contenziosi devono essere proposti entro il termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della decisione agli interessati. Una domanda o reclamo amministrativo presentato fuori termine non può evitare la decadenza conseguente alla scadenza del termine. Nella fattispecie, la decisione relativa al suo inquadramento in data 23 settembre 1963 è stata notificata al ricorrente al più tardi il 30 settembre 1963. La domanda o reclamo del 30 ottobre 1964 è stata dunque presentata dopo la scadenza del termine di tre mesi contemplato all'articolo 91, n. 2, dello statuto.

Il ricorrente assume di aver presentato alla Commissione non un reclamo, ma una domanda « avente ad oggetto l'affermazione di un diritto ». Egli assume inoltre che per la presentazione di tale domanda non esistono termini perentori.

È superfluo soffermarsi sulla distinzione fatta dal ricorrente tra i due termini figuranti all'articolo 90 dello statuto. Infatti né un reclamo né una domanda possono far nuovamente decorrere il termine d'impugnazione a favore del ricorrente qualora vertano sulla legittimità di un atto che l'interessato non ha tempestivamente impugnato.

La comunicazione al ricorrente del fatto che il suo reclamo o domanda si trovava allo studio non è tale da far nuovamente decorrere il termine contemplato dall'articolo 91. Tale risposta



dilatoria, infatti, agli effetti dell'articolo 91, corrisponde ad una mancanza di decisione. Come tale essa non può far nuovamente decorrere il termine stabilito per la proposizione di un ricorso contenzioso.

Il ricorrente invoca il fatto nuovo ch'egli ravvisa nella sentenza 70-63 del 7 luglio 1964, pronunciata in una controversia tra la Corte ed uno dei suoi dipendenti.

Detta sentenza ha annullato una decisione individuale riguardante l'inquadramento dello stesso dipendente. Gli effetti giuridici della sentenza con cui la Corte ha annullato un atto di un'istituzione si limitano alle parti processuali ed alle persone direttamente toccate dallo stesso atto annullato. Solo per questi soggetti la sentenza può costituire un fatto nuovo e riaprire i termini per l'impugnazione giurisdizionale.

Non verificandosi nella fattispecie queste condizioni, il ricorso è irricevibile.

#### Sulle spese

Il ricorrente è rimasto soccombente.

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

A norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,  
sentita la relazione del giudice relatore,  
sentite le deduzioni orali delle parti,  
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,  
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea,  
visto lo statuto del personale della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, in specie gli articoli 90 e 91,  
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in specie gli articoli 69 e 70,

#### LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. Il ricorso 12-65 è irricevibile;

2. Le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente, salvo quelle sostenute dalla convenuta.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 14 dicembre 1965.

Strauß

Donner

Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 14 dicembre 1965.

Il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

A. Van Houtte

W. Strauß

## Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand

vedasi causa 52-64